



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI I

Roma,

All'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari
SEDE

Alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
LORO SEDI

Agli Organismi di controllo
LORO SEDI

A Accredia
SEDE

Ai Componenti del Tavolo tecnico partecipato in
agricoltura biologica
LORO SEDI

OGGETTO: Decreto ministeriale n. 15130 del 24 febbraio 2017 – Circolare applicativa.

./..

La presente Circolare applicativa del Decreto ministeriale n. 15130 del 24 febbraio 2017 segue le precedenti:

- n. 9284223 del 2 novembre 2020, circa l'assegnazione dell'"erba medica" e del "trifoglio alessandrino" alla "Lista Rossa" di cui all'Allegato I, paragrafo 5, lettera a) del richiamato DM 15130/2017;
- n. 269583 dell'11 giugno 2021, circa l'individuazione della data annuale del "tempo utile", di cui all'Allegato II, parte I, punto 1.8.5.1 del regolamento UE 2018/848, modificato da ultimo dall'art. 1 del regolamento delegato UE 202/1794, stabilita al 31 luglio 2021 per gli ordini di "erba medica" e "trifoglio";
- n. 51955 dell'11 ottobre 2021, circa l'identificazione di una prima lista delle varietà equivalenti del mais, e conseguente attivazione dall'11 ottobre 2021, nell'ambito del portale SIB, nella "Gestione disponibilità sementi biologiche" della funzione "Gestione integrata varietà equivalenti";

delle quali ad ogni buon conto se ne allega copia.

Con la presente Circolare applicativa si rende noto che sulla base delle risultanze dell'attività svolta dal "Gruppo di esperti" (nominato con Decreto ministeriale 16835 del 18 marzo 2018, modificato da ultimo con Decreto ministeriale n. 96379 del 1° marzo 2022), di cui all'art. 3, comma 4, del Decreto ministeriale n. 15130 del 24 febbraio 2017, sono state definite:

- 1) ulteriori assegnazioni, a far data dal 1° gennaio 2023, per le specie “frumento duro”, “frumento tenero”, “orzo”, “avena comune e bizantina”, “farro dicocco” e “farro monococco” alla “Lista rossa”, prevista per il funzionamento della Banca Dati Sementi Biologiche – BDSB all’Allegato I, paragrafo 5, lettera a) del richiamato DM n. 15130/2017;
- 2) l’individuazione della data annuale del “tempo utile”, di cui all’Allegato II, parte I, punto 1.8.5.1 del regolamento UE 2018/848, modificato dall’art. 1 del regolamento delegato UE 202/1794, stabilita al 30 giugno 2022 per gli ordini di tutte le specie inserite in “Lista rossa”, incluse quelle la cui inclusione è prevista a far data dal 1° gennaio 2023.

Pertanto, tutti gli operatori biologici, con notifica di attività biologica nello stato di “pubblicata” alla data del 30 giugno 2022, possono ottenere la deroga all’utilizzo delle suddette sementi biologiche, soltanto se abbiano provveduto ad effettuare la manifestazione di interesse per la semente biologica tramite lo specifico servizio “Ordine” presente nel Sistema Informativo Biologico – SIB, operante nel SIAN, entro il medesimo termine del 30 giugno 2022.

Per gli operatori con notifica di attività biologica, alla data del 30 giugno 2022, in qualsiasi stato antecedente allo stato di “pubblicata” (ad es. “rilasciata”, “idonea”, ecc.) non si applicano le disposizioni della presente Circolare.

Gli Organismi di controllo sono tenuti ad effettuare accurate azioni di verifica, ai sensi dell’art. 7 del Decreto ministeriale n. 15130/2017.

Gli Organismi di controllo (qualora accertino che l’operatore abbia utilizzato semente convenzionale in assenza della manifestazione di interesse di cui sopra, attivata tramite lo specifico servizio del SIB), dovranno adottare la corrispondente misura della “diffida” sulle produzioni ottenute per la non conformità di cui al codice D1.08 dell’Allegato al Decreto ministeriale n. 15962 del 20 dicembre 2013 “*Disposizioni per l’adozione di un elenco di “non conformità” riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013*”, opportunamente adeguato sulla base delle indicazioni fornite dalla Circolare esplicativa n. 20593 del 18 gennaio 2022 “*Circolare esplicativa in applicazione del Reg. UE n. 2018/848 - Disposizioni transitorie per l’adeguamento dell’elenco delle non conformità in applicazione del Reg. (UE) 2018/848*”.

In tal senso, la Circolare applicativa n. 269583 dell’11 giugno 2021 deve intendersi abrogata e sostituita dalla presente.

Oreste Gerini
Direttore Generale
documento firmato digitalmente ai sensi del CAD